

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U.58 del 24 settembre 2004

Riunione del 22 settembre 2004

Presidente f.f. Avv. Antonio Ricciulli

Componenti: Avv. Amato Montanari

Avv. Thomas Martone

CAF/52 - Appello della società Roma Pallavolo srl avverso le decisioni del Giudice di Lega Serie AF del 9 giugno 2004

La CAF letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva;

- si afferma nell'atto di appello - nulla eccependo in ordine alla ritualità e al perfezionamento della relativa notifica - che il provvedimento impugnato è stato comunicato alla Roma Pallavolo srl in data 11.6.04;
- a norma di quanto stabilito con delibera del Consiglio Federale n. 24 in data 24 aprile 2004, nel combinato disposto con l'art. 92 Reg. Giur., l'appello avverso i provvedimenti del Giudice di Lega va proposto con ricorso a questa Commissione entro il termine tassativo di giorni dieci dalla notificazione degli stessi;
- viceversa il ricorso in esame - datato 13.7.2004 - è pervenuto alla FIPAV a mezzo lettera raccomandata affidata al servizio postale il 16.7.2004 (come da busta originale in atti) quando cioè il termine utile per impugnare era ampiamente e irreversibilmente decorso;
- le giustificazioni addotte dal sodalizio appellante non consentono di superare la decadenza in esame, ben potendosi ovviare all'assenza, anche se prolungata, del soggetto dotato dei poteri di firma, facendo ricorso agli istituti previsti in tema di rappresentanza dalle norme e dai regolamenti vigenti;
- l'inammissibilità dell'impugnazione è peraltro pacificamente rilevabile d'ufficio, dato che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la perseguibilità del giudizio stesso, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello e dispone incamerarsi la relativa tassa.

Il Presidente f.f.

Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 4.10.2004